



## COMUNE DI GIANO VETUSTO

Provincia di Caserta  
Via Municipio Nr. 4 – 81042 GIANO VETUSTO (CE)  
Tel. 0823871008 – Fax 0823653624  
C. F.: 80006910618 – P. IVA: 01752120616  
Posta elettronica: segreteria@comune.gianovetusto.ce.it  
Posta Elettronica Certificata: demo.giano@asmepec.it  
Sito Web: www.comune.gianovetusto.ce.it

Prot. n. 3441

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PER L'INFANZIA E PRIMARIE STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE DI GIANO VETUSTO – A.S. 2015/2016.**

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20 DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 221/2012.**

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni ed il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in relazione alla procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie Statali del territorio comunale di Giano Vetusto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 20, art. 34 del D. L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 che recita: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

### PREMESSA

Al fine di procedere alla corretta individuazione della normativa da applicare nella gestione del servizio di refezione scolastica, è indispensabile, in via preliminare, stabilire se si tratta di un servizio strumentale o di un servizio pubblico locale.

La giurisprudenza ritiene che i servizi sono strumentali quando consistono in **attività finalizzate alla produzione di beni o servizi da erogare a supporto di funzioni amministrative di cui resta titolare l'ente di riferimento, si tratta quindi di attività essenzialmente rivolte, alla Pubblica Amministrazione e non al pubblico** (in questi termini Consiglio di Stato, Ad. plenaria n. 17 del 2011)

Ricorre, al contrario, l'ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall'appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata le esigenze della collettività o del singolo utente, dando

luogo a quel fenomeno che, nella letteratura economico-aziendale, viene identificato con il termine "outsourcing", ossia "approvvigionamento esterno", per lo svolgimento di alcune fasi del processo produttivo che l'impresa ritiene più vantaggioso affidare a soggetti esterni anziché gestire direttamente attraverso la propria organizzazione aziendale.

Il servizio di ristorazione scolastica è volto ad assicurare agli alunni che frequentano la scuola elementare la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata, contribuendo alla realizzazione del diritto allo studio ed allo sviluppo della personalità dei bambini.

La ristorazione scolastica, infatti, oltre a consentire la permanenza a scuola degli alunni che frequentano percorsi didattici con rientro pomeridiano, rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione. Il servizio di ristorazione scolastica viene svolto nei seguenti plessi scolastici :

- Scuola dell'Infanzia –
- Scuola elementare \_

Ne consegue che il servizio di ristorazione scolastica possiede le caratteristiche del servizio di interesse economico generale, *rectius* servizio pubblico locale avente rilevanza economica.

Il suddetto servizio consiste infatti nell'attività diretta alla produzione di beni e servizi a favore dell'utenza, il cui costo è coperto dalle tariffe stabilite con deliberazione G.C. n. 34 del 29.07.2015, ai sensi dell'art. 117 del del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

E' inoltre indubbio, che il suddetto servizio si configura come servizio pubblico locale di rilevanza economica, *rectius* servizio di interesse economico generale, in quanto *la sua erogazione avviene nelle forme dell'attività d'impresa svolta nel mercato, la quale garantisce la remunerazione efficace del capitale (i.e. la capacità di produrre utili), nel senso che il corrispettivo desunto dal mercato dei prodotti (beni e servizi) remunera, con un tendenziale margine di profitto, il costo desunto dal mercato dei fattori della produzione.* (Parere Corte dei Conti Lombardia n. 195/2009: Cons. di Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072; TAR Puglia 24/2012; Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2010 n. 652)

Pertanto, una volta individuata la natura di tale servizio, è necessario, ai sensi del comma 20, dell'art. 34 sopra citato, dare atto:

1. delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
2. dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

#### **RAGIONI E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

La nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate a riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse economico Generale, ove limitata all'ambito locale.

I Servizi di Interesse economico Generale sono servizi forniti ad un numero indeterminato di soggetti, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi di pubblico servizio.

Gli "obblighi di pubblico servizio" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, che in mancanza dell'intervento dell'autorità pubblica nell'economia, l'appaltatore/concessionario non erogherebbe, ovvero erogherebbe a condizioni diverse rispetto a quelle richieste dalla PA.

La "ratio" degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità, oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile l'esecuzione di un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le ragioni della concorrenza.

Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale". Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale confluiscono verso un medesimo scopo.

## **LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO ED OBBLIGHI GENERALI DI PUBBLICO SERVIZIO-**

Il diritto comunitario è permeato dal seguente principio: il confronto concorrenziale garantisce la selezione del miglior contraente in termini di qualità di servizi erogati e di competitività rispetto ai costi sostenuti.

Il diritto comunitario rimette al legislatore nazionale la libertà di definire le modalità di organizzazione dei servizi di interesse economico generale, fissando come unico limite invalicabile il rispetto del principio della concorrenza, della parità di trattamento degli operatori, della trasparenza.

A fronte della "demolizione normativa" che il settore dei servizi pubblici locali ha subito per effetto dell'abrogazione dell'art. 23 bis del d.l. 78/2010 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012, il riferimento ermeneutico per la gestione dei servizi pubblici locali si rinviene, come precisato dallo stesso giudice delle leggi, nel diritto comunitario.

Ne consegue che, nella definizione della modalità di gestione dei suddetti servizi, l'operatore interno avrà come riferimento la direttiva Appalti 2014/24/UE, la direttiva Concessioni 2014/23/UE, quest'ultima considerata direttamente applicabile nel nostro ordinamento giuridico.


Alla luce di quanto detto, tenuto conto della ridotta dimensione organizzativa e strutturale di questo ente, si ritiene che la gestione del servizio di refezione scolastica debba avvenire attraverso l'individuazione mediante gara del soggetto gestore, in quanto la gara rappresenta lo strumento ottimale per la scelta del contraente.

Precisato, infine, che l'importo del contratto è inferiore a 40.000 euro il relativo affidamento avverrà ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e del vigente regolamento sugli affidamenti in economia, previa pubblicazione di apposito avviso, attraverso il quale procedere all'individuazione degli operatori economici a cui aggiudicare l'erogazione del suddetto servizio, in quanto maggiormente rispondente ai principi comunitari.

Con riferimento agli **obblighi di pubblico servizio** a cui dovrà attenersi l'appaltatore si precisa quanto segue:

- deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche.
- Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia alle diverse categorie e fasce di utenti, vanno altresì adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
- Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro che ne usufruiscono, nel pieno rispetto del principio di imparzialità; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio.
  - Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio.
  - All'utente va garantita un'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai propri diritti.
  - Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. Gli uffici adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
  - I gestori si impegnano a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03.

Il responsabile del procedimento  
Geom. Pasquale Feola



Il responsabile del servizio  
Dott. Antonio Zona

